

## Argomento: Società e Imprese

Link originale: <https://pdf.extrapola.com/angqV/4745520.main.png>

4 Lunedì 23 Ottobre 2023

MANOVRA 2024

ItaliaOggi7

Nella riforma di Irpef e Ires c'è l'addio (o arrivederci) all'Ace per finanziare la deduzione

# Un maxi bonus per chi assume

## Maggiorati fino al 120% i costi per aumentare forza lavoro

Pagina a cura

DI ANDREA BONGI

**C**reare posti di lavoro avrà una super convenienza fiscale. È in arrivo, infatti, un maxi bonus sul costo del lavoro incrementale. Ossia, le spese sostenute da imprese e liberi professionisti per aumentare la forza lavoro rilevata nel conto economico, o dell'analoga rappresentazione contabile, verranno maggiorate del 120%, con possibilità di arrivare fino al 130% nel caso in cui l'incremento della forza lavoro sia relativo a categorie di lavoratori svantaggiati.

Per finanziare l'agevolazione sul costo del lavoro incrementale verrà però soppressa, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (Ace), facendo salvi, comunque, i diritti acquisiti in relazione al rapporto delle eccedenze e al successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento. Anche queste misure hanno, almeno per adesso, un'applicazione limitata a un solo periodo d'imposta (quello successivo al 31 dicembre 2023).

Le disposizioni che disciplinano la maggior deduzione del costo del lavoro incrementale sono contenute nell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo di riforma dell'Irpef e dell'Ires, che introduce, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti solari) una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti valida ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

**Beneficiari della super deduzione.** L'agevolazione spetta ai titolari di reddito d'impresa e, quindi, ai soggetti di cui all'articolo 73 del Tuir; alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali; alle società di persone ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir; nonché agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del Tuir.

Per gli enti pubblici e privati diversi dalle società e per i trust di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del Tuir, la super deduzione sul costo del lavoro incrementale sarà operativa esclusivamente in relazione al reddito di impresa eventualmente conseguito.

### Gli effetti sugli incrementi occupazionali

<b>Beneficiari</b>	Titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni
<b>Soggetti esclusi</b>	Società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa
<b>Le due condizioni per l'accesso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aver esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trentesessantacinque giorni</li> <li>Numero dipendenti a tempo indeterminato del periodo superiore a quello mediamente occupato del periodo d'imposta precedente</li> </ul>
<b>Maggiorazione del costo</b>	20% del costo riferibile all'incremento occupazionale
<b>Ulteriore maggiorazione del costo</b>	Assunzione di categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (max 30% maggiore deduzione)
<b>Costo riferibile all'incremento occupazionale</b>	Minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico o dalle corrispondenti voci di costo del personale
<b>Validità della maggiore deduzione</b>	Solo ai fini dei versamenti a saldo delle imposte sui redditi periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023
<b>Abrogazione dell'Ace</b>	Per finanziare il superbonus sul costo del lavoro viene abolita, a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'aiuto alla crescita economica (Ace)

**Imprese escluse dal beneficio.** Sono escluse dall'ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria previsti dal dlgs n.14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e delle insolvenze).

Sono pertanto escluse le imprese che si trovano in liquidazione coatta amministrativa, in amministrazione straordinaria delle grandi imprese, in concordato preventivo o nel concordato minore o degli accordi o piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, dai quali discenda l'estinzione dell'impresa.

La motivazione di tale esclusione, si legge nella relazione illustrativa, è dovuta al fatto che l'agevolazione in oggetto presuppone che l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare appositi incrementi occupazionali che sono, di fatto, incompatibili con una situazione di liquidazione sia volontaria che controllata.

**Condizioni oggettive per l'accesso.** Per poter beneficiare della super dedu-

zione del costo del lavoro incrementale occorre che nell'esercizio 2024 o nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore rispetto a quello mediamente occupato nell'esercizio precedente.

Questa specifica condizione deve essere rispettata al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Una volta verificata la presenza di un incremento occupazionale, il costo da sottoporre alla maggiorazione è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l'incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio precedente.

I soggetti che non adottano lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del c.c., quali le imprese las-

adopter o gli intermediari finanziari di cui al dlgs n. 136 del 2015, devono comunque tener conto delle componenti del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nella voce di cui alla lettera B), numero 9). Stesso riferimento dovrà essere fatto nel caso in cui accedano all'agevolazione i lavora-

**È abrogata, seppure per il solo periodo d'imposta 2024 o per quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (Ace), facendo salvi, comunque, i diritti acquisiti in relazione al riporto delle eccedenze e al successivo utilizzo**

getto la norma prevede anche che il numero complessivo dei dipendenti alla fine del periodo d'imposta 2024 o nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, sia superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d'imposta 2023. Scopo di questa ulteriore condizione è quello di non pregiudicare il grado di occupazione dei dipendenti a tempo determinato in forza presso le imprese, visto che vengono agevolati i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

**La maggiorazione dei costi.** Per espressa previsione normativa, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riferibile all'incremento occupazionale viene maggiorato, ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, di un importo pari al 20%. Ciò farà sì che tale componente del costo complessivo del personale verrà dedotta al 120% in luogo dell'ordinario 100%.

Nell'ambito delle nuove assunzioni, potranno essere ulteriormente privilegiate quelle di particolari categorie di dipendenti elencate nell'Allegato 1 del decreto in commento.

Si tratta, fra le altre, delle persone con disabilità, delle donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in alcune regioni d'Italia, dei giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile e dei beneficiari del reddito di cittadinanza decaduti dal beneficio.

**L'Ace si ferma ai box.** Come già anticipato, in attesa di una organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese prevista nella legge n. 111/2023 (de-

lega per la riforma fiscale), viene abrogata, seppur temporaneamente per il solo periodo d'imposta 2024 o per quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (Ace), facendo salvi, comunque, i diritti acquisiti in materia di riporto delle eccedenze Ace pregresse e successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.

© Riproduzione riservata

## **Un maxi bonus per chi assume**

**Maggiorati fino al 120% i costi per aumentare forza lavoro**

ANDREA BONGI

Creare posti di lavoro avrà una super convenienza fiscale. È in arrivo, infatti, un maxi bonus sul costo del lavoro incrementale. Ossia, le spese sostenute da **imprese** e liberi professionisti per aumentare la forza lavoro rilevata nel conto economico, o dell'analoga rappresentazione contabile, verranno maggiorate del 120%, con possibilità di arrivare fino al 130% nel caso in cui l'incremento della forza lavoro sia relativo a categorie di lavoratori svantaggiati. Per finanziarie l'agevolazione sul costo del lavoro incrementale verrà però soppressa, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (Ace), facendo salvi, comunque, i diritti acquisiti in relazione al riporto delle eccedenze e al successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento. Anche queste misure hanno, almeno per adesso, un'applicazione limitata a un solo periodo d'imposta (quello successivo al 31 dicembre 2023). Le disposizioni che disciplinano la maggior deduzione del costo del lavoro incrementale sono contenute nell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo di riforma dell'Irpef e dell'Ires, che introduce, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti solari) una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti valida ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Beneficiari della super

deduzione. L'agevolazione spetta ai titolari di reddito d'impresa e, quindi, ai soggetti di cui all'articolo 73 del Tuir; alle **imprese** individuali, comprese le **imprese** familiari e le aziende coniugali; alle società di persone ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir; nonché agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del Tuir. Per gli enti pubblici e privati diversi dalle società e per i trust di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del Tuir, la super deduzione sul costo del lavoro incrementale sarà operativa esclusivamente in relazione al reddito di impresa eventualmente conseguito. **Imprese** escluse dal beneficio. Sono escluse dall'ambito soggettivo le **imprese** in liquidazione ordinaria nonché le **imprese** che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria previsti dal dlgs n.14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e delle insolvenze). Sono pertanto escluse le **imprese** che si trovano in liquidazione coatta amministrativa, in amministrazione straordinaria delle grandi **imprese**, in concordato preventivo o nel concordato minore o degli accordi o piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, dai quali discenda l'estinzione dell'impresa. La motivazione di tale esclusione, si legge nella relazione illustrativa, è dovuta al fatto che l'agevolazione in oggetto presuppone che l'impresa si trovi in condizioni di normale

operatività, stante la necessità di realizzare appositi incrementi occupazionali che sono, di fatto, incompatibili con una situazione di liquidazione sia volontaria che controllata. Condizioni oggettive per l'accesso. Per poter beneficiare della super deduzione del costo del lavoro incrementale occorre che nell'esercizio 2024 o nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore rispetto a quello mediamente occupato nell'esercizio precedente. Questa specifica condizione deve essere rispettata al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Una volta verificata la presenza di un incremento occupazionale, il costo da sottoporre alla maggiorazione è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l'incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio precedente. I soggetti che non adottano lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del c.c., quali le **imprese** las adopter o gli intermediari finanziari di cui al dlgs n. 136 del 2015, devono comunque tener conto delle componenti del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nella voce di cui alla lettera B), numero 9). Stesso riferimento dovrà essere fatto nel caso in cui accedano all'agevolazione i lavoratori autonomi. In relazione alle modalità di computo del nuovo bonus la norma fa espresso riferimento alle regole di imputazione temporale dei costi del personale ai fini della determinazione del reddito del

contribuente, per cui, per esempio, per i soggetti in contabilità semplificata, detti costi rileveranno secondo il principio di cassa. Inoltre, per poter beneficiare dell'agevolazione in oggetto la norma prevede anche che il numero complessivo dei dipendenti alla fine del periodo d'imposta 2024 o nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, sia superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d'imposta 2023. Scopo di questa ulteriore condizione è quello di non pregiudicare il grado di occupazione dei dipendenti a tempo determinato in forza presso le **imprese**, visto che vengono agevolati i contratti di lavoro a tempo indeterminato. La maggiorazione dei costi. Per espressa previsione normativa, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riferibile all'incremento occupazionale viene maggiorato, ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo, di un importo pari al 20%. Ciò farà sì che tale componente del costo complessivo del personale verrà dedotta al 120% in luogo dell'ordinario 100%. Nell'ambito delle nuove assunzioni, potranno essere ulteriormente privilegiate quelle di particolari categorie di dipendenti elencate nell'Allegato 1 del decreto in commento. Si tratta, fra le altre, delle persone con disabilità, delle donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in alcune regioni d'Italia, dei giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile e dei beneficiari del reddito di cittadinanza decaduti dal beneficio. L'Ace si ferma ai box. Come già anticipato, in attesa di una organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle **imprese** prevista nella legge n. 111/2023 (delega per la riforma

fiscale), viene abrogata, seppur all'aiuto alla crescita economica (Ace), temporalmente per il solo periodo d'imposta facendo salvi, comunque, i diritti acquisiti in materia di riporto delle eccedenze Ace pregresse e successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.